**MODELLO CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

**da riportare su propria carta intestata**

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI

Con la presente scrittura privata, intercorrente tra:

la ditta - il/la Signore/a ………………………………………………… (di seguito denominato COMMITTENTE) nella qualità di proprietario (o legale rappresentante del condominio) dell’unità immobiliare sita in…………………………………… Via/Piazza …………………………………………………. n° …………….

con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………………..

partita IVA …………………………………………………………………………………………………………..

e

l’Azienda …………………………………….................................................. (di seguito denominato FORNITORE)

con sede in …….………………………… Via/Piazza …………………………………………... n° ……………. con partita IVA ……………………………...…………. iscritta alla CCIAA di ……..…………………………...… n° Registro imprese ….……………………………………………………………………………………………..  
nella persona del suo legale rappresentante il Signor ..…………………………………………………………….

premesso che

il COMMITTENTE è interessato alla fornitura e posa in opera di …...………………………………………………

(inserire descrizione dell’oggetto della fornitura: es. fornitura e posa di serramenti ed accessori)

il FORNITORE dispone di esperienza, capacità tecniche, attrezzature necessarie e personale idoneo per eseguire la fornitura oggetto del presente Contratto,

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

**Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il FORNITORE si obbliga ad eseguire la fornitura con posa in opera di ………………………………………………. **(inserire descrizione dell’oggetto della fornitura: es. fornitura e posa di serramenti ed accessori)**

presso …..……………………………………………………………………………………………………..……

**(inserire ubicazione del cantiere in cui la fornitura deve essere eseguita)**

La Fornitura verrà eseguita, oltre che nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto, anche in conformità alle specifiche della Conferma d’Ordine riportata in allegato A che riporta i dettagli tecnici, le condizioni di pagamento, il corrispettivo ed i termini di consegna e fa parte integrante del presente contratto.

**Articolo 2 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI**

Il contratto impegna il FORNITORE a fornire i prodotti con le caratteristiche espressamente descritte ed esplicitate nella Conferma d’Ordine di cui all’allegato A.

Campioni, manufatti in esposizione, cataloghi e altra documentazione riportante descrizioni, forme e caratteristiche anche tecniche dei prodotti, hanno carattere puramente indicativo, informativo, e pubblicitario avendo il FORNITORE nel continuo miglioramento della propria produzione, la più ampia facoltà di apportare ai prodotti, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso al COMMITTENTE, modifiche di carattere tecnico, costruttivo, .estetico e/o qualitativo ritenute, a suo insindacabile giudizio, più opportune o necessarie.

**Articolo 3 – TRASPORTO E CONSEGNA**

La consegna dei prodotti in cantiere avverrà solo dopo il pagamento della fattura di acconto eventualmente pattuita per questo stato di avanzamento dei lavori.

Il COMMITTENTE si impegna a ricevere i prodotti ordinati entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’avviso di merce pronta per la consegna. In caso di ritardo del ricevimento dei prodotti, per qualsiasi causa, il FORNITORE avrà diritto ad addebitare al COMMITTENTE le spese di immagazzinamento e giacenza dei prodotti al costo di stoccaggio giornaliero di euro (……….) **inserire importo concordato con il COMMITTENTE per ogni metro cubo di spazio occupato.**

La consegna dei Prodotti avverrà presso il luogo di destinazione indicato dal COMMITTENTE il quale dovrà garantire idoneo accesso al luogo di destinazione. Salvo diverso accordo indicato nella Conferma d’Ordine di cui all’allegato A, sono a carico del COMMITTENTE il costo del trasporto, lo scarico dagli automezzi, il tiro ai piani e la distribuzione dei prodotti a piè d’opera.

Se la vendita è “Franco partenza” i prodotti viaggiano a rischio e pericolo del COMMITTENTE e il FORNITORE non assume alcuna responsabilità per ritardi, manomissioni, perdite e/o avarie, anche parziali della merce successivamente alla consegna al trasportatore. Il COMMITTENTE si assume ogni e qualsiasi responsabilità per danneggiamenti, furti o quant’altro che dovessero verificarsi successivamente alla consegna della fornitura presso il Cantiere o presso altro luogo indicato dal COMMITTENTE. Eventuali ritardi, rispetto ai tempi di consegna concordati, dovuti alla necessità di sostituire quanto sottratto o danneggiatosi successivamente alla consegna, non potranno in alcun caso essere addebitati al FORNITORE.

**Articolo 4 - TERMINI DI CONSEGNA**

I termini di consegna sono indicati nella Conferma d’Ordine di cui all’Allegato A.

**Articolo 5 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE – RECESSO**

Nel caso in cui l'esecuzione del presente Contratto sia ritardata, impedita od ostacolata da cause di forza maggiore l'esecuzione medesima si intenderà sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore.

Per “Forza Maggiore” si intende qualsiasi circostanza al di fuori del ragionevole controllo del FORNITORE e, pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva, si riferisce a: azioni od omissioni di autorità governative o pubbliche, disordini civili, scioperi, o vertenze sindacali, blocchi od embarghi, interruzioni nella fornitura di energia elettrica o di carburante, inondazioni, disastri naturali, mancata consegna delle materie prime da parte del fornitore ed altre circostanze che esulino dal controllo del FORNITORE.

Qualora la sospensione si protragga più di 30 (trenta) giorni, sarà in facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal presente Contratto, dandone comunicazione scritta all’altra parte con raccomandata a/r, fermo restando l’obbligo del COMMITTENTE di pagare al FORNITORE il corrispettivo per la parte di Fornitura eseguita sino alla data del recesso fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla parte non inadempiente. Tale risarcimento, in ogni caso, non potrà essere superiore al corrispettivo della Fornitura come indicato nella Conferma d’Ordine in allegato A, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

**Articolo 6 - VERIFICA DEI PRODOTTI**

Il COMMITTENTE, al momento della ricezione dei Prodotti, ha l’onere di controllare, anche mediante terzi incaricati, la rispondenza tra la merce ricevuta e quella risultante dai documenti contrattuali, nonchè l’eventuale presenza di Prodotti danneggiati o difettosi, e di far valere contestualmente e per iscritto al vettore le eventuali mancanze o difformità riscontrate.

Ove il COMMITTENTE ometta tale verifica, la merce si considera comunque visionata ed accettata e la sottoscrizione apposta in calce alla bolla di consegna o di altro documento equipollente costituisce prova dell’avvenuta accettazione.

In caso di mancata presenza del COMMITTENTE o di suo incaricato, i prodotti consegnati in cantiere si intenderanno regolarmente spediti, consegnati ed accettati.

**Articolo 7 - VIZI DEI PRODOTTI E GARANZIA**

Il COMMITTENTE al momento della ricezione della merce, ha l’onere di controllare la medesima con la massima attenzione e di denunziare al FORNITORE eventuali vizi e/o difetti qualitativi e/o difformità dei Prodotti forniti entro il termine di decadenza di giorni 8 dalla ricezione dei Prodotti, ovvero entro il termine di otto giorni dalla scoperta dei vizi e/o difetti e/o difformità, sempreché il COMMITTENTE provi l’impossibilità, a lui non imputabile, di accertarne l’esistenza entro gli otto giorni dalla consegna della merce. In ogni caso la denunzia va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il FORNITORE procederà, a sua discrezione, alla riparazione e/o al ripristino e/o alla sostituzione dei prodotti viziati e/o difettosi, o delle parti, alla sola condizione che gli stessi vengano restituiti e sempre che non siano stati fatti oggetto di installazione, lavorazione, modifica o trasformazione, anche parziale da parte di personale non autorizzato dal FORNITORE.

La garanzia riconosciuta dal FORNITORE e la sua durata e quella riconosciuta per legge e vale a partire dalla data del verbale di fine lavori.

Il FORNITORE a sua discrezione, potrà accordare speciali condizioni di garanzia, a titolo gratuito o dietro corrispettivo.

Per quanto concerne la fornitura di serramenti in legno, la garanzia copre il degrado della vernice qualora eccedente i valori di difettosità ammessi, definiti secondo la norma ISO 4618.

Non costituiscono in ogni caso difetto piccole fessurazioni del legno, moschettature, piccole ammaccature esterne, deformazioni in altezza e/o larghezza superiori a 4 mm. per metro lineare.

Essendo il legno un materiale igroscopico e sensibile alle variazioni termiche ed igrometriche del luogo di esposizione non potranno in alcun modo costituire difetto i movimenti fisiologici e quindi tipici di detto materiale essendo l’entità di tali movimenti correlata esclusivamente a fattori climatici, ambientali o alla nature e alla configurazione dei siti ove i materiali sono installati o stoccati. Non costituiscono in ogni caso difetto eventuali fuoriuscite di resina o tannino, in quanto sostanze naturali contenute nel legno, variazioni di tonalità o venatura rispetto ai campioni esposti, né minime imperfezioni di verniciatura come strisci o difformità di assorbimento della vernice nel legno, piccole variazioni del colore naturale del legno, piccole variazioni della brillantezza (fino a 10 gloss) o minime variazioni nel colore degli smalti fino a Δe di 3.5.

Non costituiscono difetto, inoltre, gli incurvamenti di scuri ed infissi che non pregiudichino il buon funzionamento degli stessi.

Per quanto concerne le eventuali difettosità dei vetri si conviene di utilizzare il disciplinare di Assovetro.

**Articolo 8 - POSA IN OPERA**

La posa in opera dei prodotti verrà eseguita con i materiali, metodi e costi indicati nella Conferma d’Ordine di cui all’allegato A. Per la posa in opera di quanto oggetto della Fornitura, il FORNITORE è sin d’ora autorizzato dal COMMITTENTE ad avvalersi di subappaltatori, i quali, in ogni caso, agiranno sotto la completa responsabilità del FORNITORE.

In base a tale caratteristica il corrispettivo per il servizio di posa in opera costituisce elemento autonomo rispetto al prezzo concordato per la fornitura dei prodotti, che il COMMITTENTE non potrà in ogni caso ritardare o sospendere anche qualora insorgessero contestazioni o controversie relative alla posa in opera. Sono in ogni caso escluse dal corrispettivo della posa in opera eventuali opere per interventi murari o elettrici che restano a carico esclusivo del COMMITTENTE.

**Articolo 9 - CONFERMA D’ORDINE, CORRISPETTIVO E INTERESSI SUI PAGAMENTI DILAZIONATI**

Le misure riportate nella Conferma d’Ordine di cui all’allegato A, i sensi di apertura, colori ed accessori con la sottoscrizione da parte del COMMITTENTE si intendono accettati ed esecutivi. Eventuali modifiche devono essere segnalate entro 7 giorni dall’accettazione e se implicano aumenti di prezzo verrà stipulato una nuova Conferma d’Ordine che verrà firmata da entrambe le parti. Il corrispettivo finale, compreso di opere e servizi è indicato nella Conferma d’Ordine di cui all’allegato A; tali prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente rapporto contrattuale.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini riportati nella Conferma d’Ordine di cui all’allegato A, sulle somme dovute e non pagate decorreranno automaticamente gli interessi di mora nella misura fissata dal D.Lgs. n. 231/2002.

**Articolo 10 - PAGAMENTO DELLA FORNITURA**

Il pagamento dei Prodotti forniti dovrà avvenire con le modalità espressamente concordate nella Conferma d’Ordine di cui all’allegato A. La validità dei pagamenti a mezzo tratte, cambiali o assegni, ove espressamente autorizzata dal FORNITORE si intende sempre "salvo buon fine".

**Articolo 11- SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Il FORNITORE ha facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del COMMITTENTE a norma dell’art. 1461 c.c.- in caso di inizio di procedimenti esecutivi, mobiliari e/o immobiliari nei confronti del COMMITTENTE e comunque, nel caso di fondate notizie o fatti (es. ricevute bancarie respinte, protesti di cambiali, assegni.) che possano creare concreti dubbi sul corretto adempimento del contratto da parte del COMMITTENTE - in caso di mancato pagamento anche di un solo acconto intermedio, qualora tra le condizioni di pagamento siano stati pattuiti più acconti - in caso di modifiche nella composizione, struttura o forma della persona giuridica del COMMITTENTE o in caso di sua sottoposizione a procedure concorsuali, di liquidazione, dichiarazioni di fallimento o di anche uno dei soci illimitatamente responsabili o dei componenti l’organo amministrativo - in caso di scioglimento, di cessione/trasferimento/affitto d’azienda, di fusione, scissione, incorporazione societaria.

**Articolo 12 - SOLVE ET REPETE (paga e poi chiedi)**

In nessun caso il Cliente potrà rifiutare o ritardare il pagamento della merce. Allo stesso modo eventuali contestazioni relative alla merce non autorizzano il Cliente a sospendere il pagamento delle fatture, anche se trattasi di ordine solo parzialmente eseguito. L’eventuale reclamo dovrà essere elevato dopo il pagamento delle fatture emesse.

**Articolo 13 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

Sono a carico del COMMITTENTE i seguenti oneri:

* la messa a disposizione di documenti, informazioni e quant’altro necessario per l’esecuzione della Fornitura da parte del FORNITORE
* la messa a disposizione delle aree di lavoro presso il Cantiere libere da impedimenti e intralci per l’esecuzione di quanto oggetto della Fornitura da parte del FORNITORE;
* l’adeguata protezione di pavimentazioni e arredi già esistenti al momento della consegna e del montaggio di quanto oggetto della Fornitura. Se la predisposizione di tale protezione viene demandata espressamente al FORNITORE, il relativo costo aggiuntivo verrà addebitato al COMMITTENTE. In assenza di protezione delle pavimentazioni e degli arredi esistenti, predisposta dal COMMITTENTE, o in difetto di espressa richiesta al FORNITORE affinché predisponga direttamente tale protezione, il FORNITORE stesso non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali danni che dovessero essere accidentalmente arrecati alle pavimentazioni ed arredi durante la fase di consegna e montaggio di quanto oggetto della Fornitura;
* l’adeguata protezione del materiale oggetto della Fornitura, nel caso sul cantiere sia all’opera personale di altri fornitori (ad esempio: elettricisti, imbianchini, ecc.). Inoltre si specifica che il controllo di tale personale, che non dipendente dal FORNITORE, è a cura del COMMITTENTE, con esclusione di qualsiasi responsabilità del FORNITORE per eventuali danni che dovessero essere accidentalmente arrecati a quanto oggetto della Fornitura da parte di terzi.

**Articolo 14 - RISERVA DI PROPRIETA’**

Nel caso di pagamenti dilazionati, la vendita si intende fatta con patto di riservato dominio a favore del FORNITORE sino a completo pagamento dell’intera somma dovuta, con espresso divieto al COMMITTENTE di cedere la merce: il COMMITTENTE si obbliga, pertanto, a fornire al FORNITORE tutte le indicazioni necessarie a tale scopo, assumendosi l’onere delle spese inerenti. Il COMMITTENTE si obbliga a mantenere la merce all’indirizzo di consegna riportato sul presente contratto e a non costituire in favore di terzi diritti di sorta sulla merce medesima, né ad alienarla, concederla in locazione e trasferirla in luogo non preventivamente noto e comunicato a FORNITORE.

Il COMMITTENTE si obbliga anche ad informare il FORNITORE, entro 24 ore dall’evento e per iscritto, di ogni

eventuale azione esecutiva, o cautelare o fallimentare di terzi sulla merce ancora di proprietà del FORNITORE, al quale vanno resi noti tutti i particolari utili al fine di poter far valere la riserva di proprietà in suo favore.

E’ escluso che il materiale possa essere considerato incorporato nell’immobile dopo la posa in opera, costituendo solo pertinenza asportabile e rivendibile dal FORNITORE.

Qualora il COMMITTENTE si rendesse inadempiente anche ad uno solo dei pagamenti, il contratto si intenderà risolto di diritto a richiesta del FORNITORE, essendo qui pattuita la clausola risolutiva espressa senza necessità di pronuncia giudiziale in deroga anche al disposto del 2° comma degli art. 935 e 937 del Cod. Civ., ed opererà automaticamente la riserva di dominio, per cui il FORNITORE avrà diritto a riprendersi la merce oggetto del contratto, trattenendo i pagamenti fino a quel momento effettuati a suo favore, salvo il diritto di chiedere ogni ulteriore risarcimento, e ciò in deroga espressa a quanto disposto dall’art. 1526 Cod. Civ. senza possibilità di riduzione da parte del Giudice.

Il FORNITORE è autorizzato a portare a conoscenza dei terzi interessati il contratto ed il patto di riservato dominio.

Nel caso in cui il FORNITORE decidesse di procedere per ottenere il pagamento del residuo debito ancora scoperto, lo potrà fare in via ingiunzionale, senza che il decreto ingiuntivo debba contenere la declaratoria di decadenza del beneficio del termine, dal momento che tale decadenza si verifica automaticamente in seguito all’insolvenza.

Alla trascrizione del presente patto di riservato dominio, il COMMITTENTE fin da ora espressamente acconsente.

Il COMMITTENTE, ai sensi dell’art. 1523 Cod. Civ., assume i rischi della vendita dal momento della consegna, e acquisisce la proprietà solo a pagamento integrale della fornitura.

IlFORNITORE, allo scopo di ottenere la restituzione, è autorizzato sin da ora ad avere accesso ai locali del COMMITTENTE ed a prendere possesso della merce gravata da riserva di proprietà, previa diffida e concessione di termine.

**Articolo 15 - DISPOSIZIONI VARIE**

Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo, verbale o scritto, tra le parti relativamente al suo oggetto. Qualsiasi integrazione o modifica al presente Contratto e agli allegati sarà considerata valida solo se apportata per iscritto ed approvata da rappresentanti autorizzati delle parti. Nessun termine o clausola del presente Contratto dovrà intendersi derogata, e nessun inadempimento al Contratto medesimo potrà considerarsi consentito, salvo nel caso in cui detta deroga o consenso non risultino in forma esplicita e per iscritto.

**Articolo 16 - SCONTO IN FATTURA Art. 10 DL 34/2019**

Si pattuisce tra le parti la non applicazione dello “Sconto in fattura” del 50% previsto dall’Art.10 del Decreto Crescita DL 34/2019 così come convertito nella legge n° 58 del 28 Giugno 2019.

**Articolo 17 - LEGGE APPLICABILE**

Il contratto concluso tra il FORNITORE ed il COMMITTENTE, come disciplinato dalle presenti condizioni generali, è soggetto alla legge italiana.

**Articolo 18 - FORO COMPETENTE**

Salvi i casi di competenza inderogabile, per tutte le controversie inerenti l’interpretazione, l’esecuzione, l’invalidità del contratto di fornitura concluso tra il FORNITORE ed il COMMITTENTE, o comunque da esso derivanti, sarà in via esclusiva competente a decidere il Foro di ……………………

**Articolo 19 - TUTELA DATI PERSONALI**

Per gli effetti della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati che le riguardano verranno utilizzati al fine esclusivo di dare esecuzione al presente Contratto o per adempiere ad obblighi di legge.

**Allegati:** allegato A Conferma d’Ordine

Luogo e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IL FORNITORE IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il COMMITTENTE ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. approva espressamente e specificamente le condizioni Generali di Contratto sopra riportate e, segnatamente, le seguenti clausole: Articolo 1 - oggetto del contratto,Articolo 2 - caratteristiche dei prodotti, articolo 3 - trasporto, consegna e montaggio, Articolo 4 - termini di consegna, Articolo 5 - cause di forza maggiore - recesso, Articolo 6 - verifica dei prodotti, Articolo 7 - vizi dei prodotti e garanzia, Articolo 8 - posa in opera, Articolo 9 - conferma d’ordine, corrispettivo e interessi sui pagamenti dilazionati , Articolo 10 - pagamento della fornitura, Articolo 11- sospensione dell’esecuzione della prestazione, Articolo 12 - solve et repete (paga e poi chiedi), Articolo 13 - oneri a carico del committente, Articolo 14 - riserva di proprietà, Articolo 15 - disposizioni varie, Articolo 16 - sconto in fattura Legge 59/2019, Articolo 17 - legge applicabile, Articolo 18 - foro competente, Articolo 19 - tutela dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL FORNITORE IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_